

nicht noch unangemessene Zeit nach Ablauf der letzten Zahlungsfrist zuzuwarten, und ferner dadurch, dass sich der Strafrichter geneigt zeigt, übermässig langes Zuwarten mit der Überweisung als Verzicht der Militärsteuerverwaltung auf Strafverfolgung auszulegen bzw. als Anerkennung, dass der Ersatzpflichtige ohne Verschulden den Mahnungen nicht Folge geleistet habe. — Bei Anwendung der dreijährigen Verjährungsfrist ist die Strafverfolgung gegenüber keinem der Kassationsbeklagten bereits verjährt.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Die Beschwerde wird begründet erklärt und das Urteil des Polizeigerichtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt vom 2./3. September 1925 aufgehoben.

III. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

48. Estratto dalla sentenza 9 dicembre 1925

della Corte di Cassazione

nella causa Schibli c. Corte delle Assisi correzionali di Vallemaggia.

Nei confronti di una sentenza di una Corte delle Assisi ticinesi, i termini di cui agli art. 164 e 167 OGF non decorrono dal giorno in cui la sentenza cantonale fu letta in pubblica seduta (art. 221 cod. proc. pen. tic.), ma da quello in cui la sentenza venne intimata alle parti per iscritto (art. 33 proc. pen. tic.).

Contro la sentenza di una Corte delle Assisi tic. è ammissibile il ricorso in cassazione al Tribunale federale giusta l'art. 162 OGF.

A. — Con sentenza 24 settembre 1925 la Corte delle Assisi correzionali di Vallemaggia condannava Hans

Schibli in Bäch ad un mese di detenzione per violazione dell'art. 67 cap. 2 cod. pen. fed. (messa in pericolo di una strada ferrata). La sentenza, letta in pubblica seduta presenti le parti lo stesso giorno (24 settembre 1925), venne loro intimata per iscritto, munita dei motivi, il giorno 8 ottobre.

B. — Schibli interpose la dichiarazione di cassazione al Trib. fed. (art. 164 OGF) il 2 ottobre, il 28 la memoria giustificativa di cui all'art. 167 OGF.

C. — La Corte di Cassazione del Trib. fed. aveva anzitutto da decidere le questioni della tempestività e della proponibilità del gravame a sensi degli art. 164, 167 e 162 OGF.

Su questi quesiti il Trib. fed. si pronunciò come segue :

Considerando in diritto :

I. — Occorre anzitutto esaminare due eccezioni d'ordine : quella concernente la tempestività del gravame e quella riferentesi alla natura della sentenza appellata : cioè, se essa era, in sede cantonale, ancora suscettiva di appello. In questo caso essa non sarebbe impugnabile col rimedio di cassazione federale a sensi dell'art. 162 OGF.

a) Chiedesi, in merito alla prima eccezione, se la dichiarazione di cassazione fu interposta entro 10 giorni dalla « comunicazione » della sentenza (art. 164 OGF) e la motivazione entro 20 da quel momento stesso (art. 167). Quantunque la nozione di questa « comunicazione » sia di diritto federale, il suo inizio si determina secondo il diritto cantonale, dal quale solo può essere desunto, quando una sentenza deve ritenersi come « comunicata » alle parti (RU 30 I 162 ; 35 I 398).

Giusta l'art. 221 cod. proc. pen. tic., la sentenza di una Corte di Assisi « vien subito letta dal Presidente in pubblica seduta, in presenza delle parti (procuratore pubblico, accusato, difensore) ». L'assenza del procuratore pubblico e del difensore non infirmano la publi-

cazione: se l'accusato non è presente, il Presidente assume alla pubblicazione due testi. Di fronte a tale solennità potrebbesi ammettere che in questa pubblicazione verbale debba ravvisarsi la « comunicazione » dell'art. 164 OGF. Ma questa illazione non resiste ad altre considerazioni. L'art. 33 proc. pen. tic. dispone, che le sentenze devono essere intimare alle persone interessate, al più tardi entro tre giorni della loro pubblicazione e, secondo l'art. 236, il termine del ricorso cantonale, che è di otto giorni, comincia a decorrere, non dalla pubblicazione verbale predetta, ma dall'intimazione. Se dunque la legge fa dipendere gli effetti devolutivi della « comunicazione » non dalla pubblicazione, ma dalla intimazione della sentenza motivata, è mestieri ritenere che in questa, non in quella deve ravvisarsi la comunicazione di cui all'art. 164 OGF. La pubblicazione in pubblica seduta, non avrebbe dunque, a questo riguardo, che il carattere di una comunicazione meramente provvisoria, cui non spetterebbe né il valore né gli effetti giuridici essenziali dell'intimazione scritta.

Nel caso in esame la dichiarazione di cassazione fu introdotta (il 2 ottobre) prima che decorresse, anzi cominciasse a decorrere il termine di 10 giorni a datare dall'intimazione scritta e la memoria giustificativa entro 20 giorni da quel momento. Il ricorso è dunque tempestivo. E neanche può dirsi che sia irregolare perché prematuro. La questione fu, in casi analoghi, decisa da questa Corte in senso negativo (RU 25 II 366; 38 II 297; 40 III 198).

b) Negativamente deve pure essere risolta la seconda questione d'ordine.

Giusta l'art. 234 cap. 2 proc. pen. tic., il rimedio di cassazione è dato « quando siasi ritenuto punibile un fatto che non lo era ». Questo è l'addebito che il ricorrente fa alla querelata sentenza. L'art. 242 ibidem dispone: « Se la cassazione ha luogo solo per violazione

della legge nella sua applicazione ai fatti posti a base della sentenza, la Corte giudica nel merito, senza rinvio, riformando la sentenza e pronunciando l'applicazione della legge. » Chiedesi se questa « cassazione » del diritto ticinese, non sia, in realtà, un'appellazione, il che escluderebbe attualmente il rimedio di cassazione in sede federale (art. 162 OGF). La risposta è negativa. L'art. 241 proc. pen. tic. dispone, « che, in ogni singolo caso la Corte deve precisare fino a qual punto la sentenza e la procedura vengono annullate ». L'eventuale sentenza di merito, di cui all'art. 242 precitato, è dunque sempre preceduta da un vero e proprio giudizio di cassazione. E dai combinati art. 242 e 241 si desume che, ove trattisi di vizio di forma, il giudizio vien cassato e solo quando siasi ritenuto punibile un fatto che non lo era il giudice in cassazione statuisce senza rinvio. Malgrado quest'ultimo disposto, il rimedio cantonale ha prevalentemente il carattere di una cassazione e non di un'appellazione. Anche nell'ipotesi di un giudizio diretto, il giudice cantonale agisce in luogo e vece della prima istanza, dopo aver cassata la sentenza di primo grado. Non si può considerare il rimedio come una domanda di cassazione od una istanza di appello a seconda del suo esito; escludere, nel caso in cui sarà ammesso, la cassazione di diritto federale e ammetterla nell'ipotesi contraria, ponendo gli interessati nella necessità di ricorrere simultaneamente in sede cantonale e in sede federale; a quest'ultima, in senso eventuale, per il caso che il rimedio venisse respinto dal giudice cantonale. La natura di un rimedio è sostanzialmente unica; esso è appello o cassazione. Come è disciplinato dal diritto ticinese il ricorso, di cui alla sezione II della proc. pen. tic. (che si intitola « della cassazione ») è prevalentemente un mezzo di cassazione e non di appello: donde l'ammissibilità del presente gravame giusta l'art. 162 OGF.

II. — Nel merito (Omissis).